

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 NOV. 1995

ADDI 7 NOV 1995 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | GUASCO | Romolo | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | KERMANIN | Giovanni | " |
| BONADONNA | Salvatore | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | MARRONI | Angiolo | " |
| DAGA | Luigi | " | META | Michele | " |
| DELLA ROCCA | Riccardo | " | TOLA | Vittoria | " |
| FEDERICO | Maurizio | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... COMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, LUCISANO, CIOFFARELLI, BONADONNA.


DELIBERAZIONE N° 9436

L.R. 28.6.93 n. 29 - Nuove direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Revoca del.n. n. 171 del 27.1.94.

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' Pervenuta in DATA:

IL SEGRETARIO



OGGETTO: L.R. 28.6.1993, n. 29. Nuove direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Revoca deliberazione n. 171 del 27.1.1994.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta del Presidente

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, "Disciplina della attività di volontariato nella Regione Lazio";

VISTE le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, n. 5236, e del 27 gennaio 1994, n. 171, con le quali è stato provveduto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della citata legge regionale 29/1993, alla individuazione delle Sezioni corrispondenti ai settori di intervento ed alla adozione di direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nel Registro regionale del volontariato;

CONSIDERATA la necessità di dare più sistematica, articolata ed aggiornata disciplina alla attività istruttoria delle strutture regionali, ai fini della iscrizione nel Registro di che trattasi, anche alla luce della emanazione di ulteriori disposizioni governative in materia e degli approfondimenti derivanti dalla ormai biennale applicazione della legge;

RITENUTO, pertanto, di impartire nuove direttive in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 171 del 27 gennaio 1994, modificativa per tale parte della deliberazione n. 5236 del 13 luglio 1994;

PRESO ATTO che da parte delle strutture regionali competenti per i settori di intervento interessati non sono state formulate osservazioni in merito alla proposta di documento di cui alla nota della Presidenza della Giunta n. 7681 del 24.7.1995;

all'unanimità

D E L I B E R A


- 1) di revocare la propria deliberazione n. 171 del 27 gennaio 1994;
- 2) di approvare le direttive per l'istruttoria, da parte delle competenti strutture regionali, delle domande di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nel testo allegato alla presente deliberazione, intendendosi per tale parte ulteriormente modificato il punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 5236 del 13 luglio 1993.

Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE



**LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL LAZIO**

VERBALE N. 1229/8 SEDUTA DEL 22 NOV. 1995

HA CONSENTITO ULTERIORE CORSO



IL SEGRETARIO

Att. deliber. G.R. n. 9436 del -7 NOV. 1995

EW

DIRETTIVE PER LA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1 - REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1.1 Lo scopo solidaristico

La legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 - ed ancor prima la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 - deve la sua ragion d'essere all'intento della Pubblica amministrazione in generale di conferire risalto alle attività di quelle associazioni ed organizzazioni che, per il fatto di perseguire finalità di particolare valore sociale, appaiono meritevoli di riconoscimento e di sostegno.

Va subito risolto, peraltro, il problema di connotare i caratteri di tale attività in rapporto alla normativa che ad essa si riferisce.

A questo riguardo è utile richiamare la circostanza che l'art. 2, comma 1, della legge 266/1991 definisce l'attività di volontariato come quella prestata "...esclusivamente per fini di solidarietà".

Tale sottolineatura non è priva di conseguenze pratiche, perchè fornisce elementi per individuare - anche ai fini della applicazione della L.R. 29/1993 - alcune caratteristiche che deve presentare l'attività della associazione di volontariato perchè possa definirsi veramente tale anche secondo lo spirito della normativa che si va esaminando.

Il fine solidaristico qui richiamato è, anzitutto, quello per il quale l'attività dell'associazione, anche se può naturalmente rivolgersi a beneficio degli associati, è intesa a perseguire fini propri di una serie indistinta ed indeterminata di persone o di categorie che orbitano al di fuori della associazione stessa; è quello cioè in cui il vincolo associativo ha solo intento organizzativo e l'azione degli associati è soprattutto strumentale al conseguimento di finalità che appartengono al mondo esterno.

Pertanto - si ripete, secondo lo spirito delle leggi in esame - non potrebbe definirsi di "volontariato", ma eventualmente organismo di mutualità, l'associazione che operi esclusivamente a favore dei propri associati.

In secondo luogo, lo spirito solidaristico qui inteso è quello che si rivolge a valori l'affermazione dei quali non abbiano significato fine a se stesso e carattere elitario, ma profonda caratterizzazione sociale.

Tenendo di vista le finalità indicate dalla legge 29/1993, esso deve rivolgersi:

- alla tutela della salute;
- all'eliminazione delle affezioni fisiche e psicologiche;
- all'affrancazione dalla solitudine dell'emarginazione e dell'abbandono;
- al riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- alla affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi;



1

- alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile.

Lo spirito di solidarietà, dunque, è quello che ha per oggetto non situazioni di benessere che tendono ad una maggiore confortevolezza di vita, ma veri e propri "stati di bisogno", la cui eliminazione è assunta dall'Ente pubblico tra i propri fini e per la cui eliminazione l'Ente stesso può avvalersi di soggetti privati particolarmente qualificati.

Sulla base di tale concetto è opportuno precisare il contenuto di talune attività in rapporto alla loro possibile qualificazione "di volontariato".

Non appaiono in alcun modo assimilabili a quelle di volontariato in senso proprio - per quanto sopra detto - le attività semplicemente ricreative, sia pure svolte con la partecipazione di gruppi di persone o addirittura svolte a favore di una moltitudine di persone.

Lo stesso dicasi per le attività che vengono definite di tutela e di valorizzazione della cultura che non attengono all'affermazione di valori significativi sul piano dell'arricchimento spirituale della collettività; della riscoperta delle ragioni storiche ed etniche dello stare insieme degli elementi di una comunità; della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico comune.

Resta al di fuori di tale disegno ogni attività di carattere didascalico o di formazione il cui esercizio non si accompagna a finalità terapeutiche, o di inserimento sociale;

Un breve commento deve farsi a proposito del "miglioramento della qualità della vita", di cui si parla nell'articolo 1, comma 2, lettera c), della L.R. 29/1993.

E' evidente che alla espressione non può attribuirsi un significato puramente edonistico ed una generalizzazione che finirebbe per snaturare l'intera legge.

Considerato che il miglioramento della "qualità della vita" deriva innanzitutto dal conseguimento delle finalità indicate nelle altre lettere del comma in questione si deve pensare che con le parole usate si sia voluto esprimere un concetto residuale che può essere precisato nei termini seguenti.

Non sono certamente, definibili di volontariato, nella accezione che qui si considera, quelle associazioni che affermando in via indeterminata di contribuire al miglioramento della qualità della vita, altro non fanno, in fondo, che secondare il naturale processo evolutivo della società che, grazie anche allo sviluppo dei mezzi tecnologici e delle comunicazioni di massa, conduce ad una incessante e sempre rinnovata presa di coscienza collettiva.

Detto questo, si deve allora aggiungere che alla espressione "qualità della vita" non può darsi un significato puramente materiale.

Il miglioramento della qualità della vita presuppone che l'individuo, come tale e come componente della collettività in cui vive, sappia innanzitutto in che cosa consiste tale qualità.

Ebbene perchè possa consumare questo processo di acquisizione, è necessario che egli sia in grado di tradurre la qualità in valori, che possono essere spirituali, morali, sociali e così via, ma che comunque

sono tutti intesi alla presa di coscienza della loro essenzialità ai fini della elevazione interiore dell'individuo, della instaurazione di una ordinata convivenza con gli altri, della libera esplicazione delle leggi della natura.

Il radicarsi del principio che la dignità dell'uomo è sacra e che non va calpestata; la consapevolezza dell'interagire dei diritti e dei doveri nell'ambito dei rapporti di relazione; l'acquisizione della "cultura" del rispetto dell'ambiente e della natura, visti non come elementi esterni al mondo-uomo ma come parte integrante di esso; la rinnegazione e il ripudio di ogni filosofia di sopraffazione e di distruzione costituiscono valori essenziali il cui affermarsi migliora, certamente la qualità della vita, di quella sociale di pari passo con quella individuale, in un divenire indistinto ma sempre più presente nella coscienza.

Diversa angolazione ha, rispetto al punto ora toccato, quello relativo alla "promozione dei diritti della persona" (lettera d, art, 1).

Quest'ultimo presuppone già avvenuta la percezione, la consapevolezza e l'acquisizione del "diritto" e postula la rimozione di ogni ostacolo alla affermazione ed all'esercizio di esso.

L'argomento non necessita di particolari precisazioni, salvo la considerazione che altro è "promuovere" nel senso ora detto, i diritti della persona altro è spiegare attività materiale per l'assolvimento di doveri civici di terzi o per la tutela giudiziaria dei diritti di questi.

Pertanto, non sono da considerare di volontariato - a meno che siano inserite in un complesso di prestazioni rese a favore di categorie determinate, soprattutto svantaggiate - le attività di assistenza e consulenza.


1.2 L'organizzazione

La necessità di una adeguata organizzazione è insita nella natura e nelle ragioni di funzionamento della associazione di volontariato, quali sono rese evidenti sia dalla legge 11.8.1991, n. 266 che dalla L.R. 29/1993.

L'associazione, cioè, deve essere in grado di affrontare problemi concreti con strumenti concreti, il che significa che essa, per essere riconosciuta idonea al raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, deve possedere una struttura organizzativa adeguata, anzi, come si legge nell'art. 7 legge 266/1991 e art. 11 L.R. 29/1993, deve dimostrare "attitudine e capacità operativa".

E' evidente che quello della idoneità operativa è elemento da valutare caso per caso, in relazione alla natura ed alla ampiezza delle attività che si vogliono condurre.

Ma ciò non toglie che un giudizio di massima sia sempre possibile sulla base del prudente discernimento degli elementi a disposizione: è evidente che una associazione che abbia per scopo il trasporto degli infermi a mezzo di ambulanza non è in grado di spiegare la sua attività se non sia dotata dell'automezzo o del personale abilitato richiesto.



Qu

In ogni caso, è necessario che l'organizzazione della associazione sia tale da consentire una attività effettiva, diretta e attuale.

La effettività dell'azione della associazione si riconduce alla necessità in cui questa si trova di dover incidere nella realtà quotidiana che incessantemente produce problemi concreti che richiedono interventi altrettanto concreti.

L'attività, inoltre, deve essere diretta, nel senso della immediatezza del rapporto azione-situazione.

Non è idonea a tale requisito la struttura organizzativa di talune associazioni la cui funzione è esclusivamente quella di costituire un vertice di rappresentanza e di coordinamento di altre associazioni che, conservando la loro autonomia, sono esse ad operare in modo immediato e diretto nel mondo esterno.

Deve, infine, trattarsi di struttura organizzativa e di dotazione operativa esistenti in atto e non semplicemente ricomprese in propositi o progetti di acquisizione.

Il discorso vale anche per le associazioni di nuova costituzione.

1.3 L'assenza di fini di lucro

L'attività di volontariato disciplinata dalla L.R. 29/1993 deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

In connessione con tale principio si evidenziano le seguenti conseguenze:

a) l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato.

E' ammesso solo il rimborso al volontario delle spese sostenute per l'attività da egli prestata in quanto tale. E' prescritto, peraltro, l'obbligo della organizzazione di stabilire preventivamente i limiti entro i quali i rimborsi stessi devono essere contenuti;

b) il divieto per le organizzazioni di servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi al di là dei "limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi".

La legge non detta criteri di determinazione dei limiti in questione. Spetta all'interprete trarre elementi al riguardo, soprattutto sulla base del rapporto tra il numero di tali dipendenti o autonomi rispetto a quello dei volontari, della professionalità in possesso degli stessi in relazione alla natura ed alla estensione dell'attività della organizzazione.

Naturalmente, per il presente come per gli altri punti, è necessario che l'amministrazione acquisisca tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione indispensabili alla formazione di un attendibile convincimento anche attraverso analisi comparative dei dati in possesso;

c) l'ammissibilità di attività commerciali e produttive solo "marginali" rispetto a quelle di istituto (art. 5, comma 1, lettera g), della legge 11.8.1991, n. 266).

Circa il concetto di "marginalità" delle attività in questione, è opportuno richiamare, anche ai fini che qui interessano, quanto in proposito è detto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25.2.1992:

"Per attività commerciali e produttive marginali si dovrebbe intendere esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi poste in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:

- degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale;

- dei volontari, intendendo per tali quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 266/1991. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale di cui agli articoli 2080 e ss. cod. civ., siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sul reddito, è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali della organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'entità della attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate della organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto, quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità della attività, la non concorrenzialità dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dalla organizzazione".

Da ultimo, con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con quello per la Famiglia e la Solidarietà sociale del 25.5.1995, sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Si ritiene opportuno riprodurre il testo.


"1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;



e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni".

Gli elementi sopra individuati sono rilevanti anche ai fini di cui qui trattasi.

E' necessario, dunque, che siano acquisiti elementi di conoscenza circa la sussistenza delle seguenti condizioni:

- che le attività in questione siano svolte dagli assistiti, per scopi di riabilitazione e di inserimento sociale, o dai volontari, secondo le caratteristiche proprie di tale qualità;

- che i proventi relativi siano totalmente impiegati per i fini istituzionali della organizzazione di volontariato;

- che le attività siano occasionali e non concorrenziali sul mercato;

- che, comunque, le attività stesse siano esercitate in conformità delle disposizioni del Decreto del Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale.

1.4 La sede

La legge regionale 29/1993 non dà indicazioni esplicite circa il carattere regionale o meno che l'associazione deve presentare ai fini della iscrizione nel registro regionale.

Peraltro, le necessità che l'associazione svolga attività nell'ambito regionale e che sussistano le condizioni logistiche per farlo è in "re ipsa".

La condizione minimale è data dalla disponibilità di una sede (sociale, secondaria, operativa) nel Lazio.

Nelle precedenti direttive si era ritenuto che nel caso di filiazione regionale di associazione nazionale o interregionale, tale organismo dovesse presentare, rispetto alla sede centrale, autonomia amministrativa e contabile e che il responsabile dovesse essere munito del potere di rappresentare l'associazione nei rapporti esterni.

Recentemente, però, qualche pronuncia del T.A.R., in ordine ad una situazione analoga a quella ipotizzata, ha statuito che il requisito di autonomia di cui sopra non è compreso tra quelli prescritti dalla legge per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel relativo registro e che la sua mancanza non può, quindi, essere assunta a motivazione del diniego di iscrizione.

Preso atto di ciò, sembra innegabile, però, che, sia pure priva di autonomia, di una sede - intesa come strumento di vita sociale e punto di riferimento di potenzialità operativa - l'associazione in questione debba pur disporre nel Lazio.

Essa, quindi, continua a costituire requisito indispensabile al presente fine.


Quanto alla capacità di rappresentanza dell'associazione, (sempre nel caso di filiazione regionale di associazione che abbia sede in altra Regione) essa deve sussistere in capo al preposto della filiazione - per delega qualificata - se è questi che appare firmatario degli atti che mettono l'associazione in rapporto con la Regione.

2 - MOTIVI DI DINIEGO DELLA ISCRIZIONE

Alla stregua delle osservazioni e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, si possono riassumere in via esemplificativa i casi nei quali, a prescindere dalle altre prescrizioni normative, non ricorrono, per i punti che si sono toccati, i presupposti per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel relativo registro.

Essi riguardano:

- a) le associazioni la cui attività si rivolge esclusivamente a favore dei soci;
- b) le associazioni con prevalenti finalità ricreative (turistiche, sportive, di intrattenimento, di spettacolo ecc.) che non abbiano intenti terapeutici o, comunque, solidaristici come pure quelle che esercitano attività di insegnamento e di formazione a prescindere dalla anzidetta finalizzazione;
- c) le associazioni operanti per fini di tutela di interessi corporativi;
- d) le associazioni che sono espressione di movimenti di opinione;
- e) le associazioni che operano per fini di proselitismo delle ideologie da esse propugnate;
- f) le associazioni che prestano attività di assistenza e consulenza, a meno che questa sia resa a favore di categorie svantaggiate, allo scopo di lenire il disagio della loro condizione nei rapporti con il mondo esterno;
- g) le associazioni che non esercitano attività direttamente incidenti nella realtà sociale, esplicando funzioni mediate;
- h) le associazioni che svolgono attività sporadica ed occasionale;



i) le associazioni i cui scopi statutari e lo svolgimento di attività non siano esattamente e direttamente riconducibili alle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, della L.R. 29/1993;

l) le associazioni che non dimostrino di possedere, per uomini, qualificazione professionale e mezzi, attitudine e capacità operativa in atto;

m) le associazioni che non si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente;

n) le associazioni che svolgono attività produttive e/o commerciali non marginali, secondo le norme innanzi ricordate;

o) le associazioni che, in relazione alle attività che si intendono esercitare, non sono in possesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni prescritte in forma specifica dalla disciplina del rispettivo settore di intervento.

3 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

La domanda di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, e inviata, qualunque sia il settore di intervento nel quale l'organizzazione opera, alla Presidenza della Giunta - Settore Segreteria della Presidenza, Ufficio per i rapporti con le forze sociali.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo degli aderenti;

b) copia del verbale di nomina del legale rappresentante;

c) dettagliata relazione sulla attività;

d) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 2, comma 4, della L.R. 29/1993;

e) copia delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività nello specifico settore di intervento interessato;

f) scheda informativa, secondo il formulario predisposto dall'Amministrazione regionale.

3.1 - Analisi della documentazione

Domanda/Verbale di nomina del legale rappresentante

La domanda deve essere formulata in conformità dello schema allegato al presente provvedimento.

Essa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della associazione e la qualità di questi deve risultare documentata dal verbale di conferimento dei poteri unita alla documentazione.

Ove l'associazione istante non sia munita di autonomia funzionale ed istituzionale rispetto ad una organizzazione centrale, il responsabile di essa, che non disponga di poteri di rappresentanza per poter validamente sottoscrivere la domanda di iscrizione nel registro regionale del Lazio ed impegnare, quindi, validamente la volontà della associazione, deve essere munito di apposito mandato.

Tanto la copia del verbale di nomina del legale rappresentante firmatario della domanda quanto quella dell'atto di conferimento del mandato di cui si è detto (sempre che quest'ultimo non sia inviato in originale) devono essere autenticate.

Atto costitutivo e statuto/Accordo degli aderenti.

L'atto costitutivo e lo statuto ovvero l'accordo degli aderenti devono essere trasmessi in copia autentica ovvero formalizzati con scrittura privata registrata.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'articolo 3, comma 3, della L.R. 29/1993 prescrive che gli statuti o gli accordi degli aderenti devono prevedere espressamente:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità delle strutture;
- c) la elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- f) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti ora elencati è motivo di rigetto della domanda di iscrizione.


Relazione sulla attività

La relazione sull'attività svolta e da svolgere deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

La L.R. 29/1993 esige che la relazione di attività sia dettagliata.

A tale requisito corrisponde una relazione impostata sulla seguente articolazione:

- a) cenni sulla attività pregressa, con descrizione delle prestazioni erogate e dei risultati conseguiti;
- b) illustrazione del programma di lavoro che si intende realizzare nell'ambito della Regione con la indicazione dei beni strumentali disponibili e delle professionalità da utilizzare. Per quanto concerne, in particolare, lo svolgimento di servizi di soccorso, devono essere



indicate le modalità di svolgimento del servizio, soprattutto per quanto concerne gli orari dei turni e la reperibilità del personale medico e del medico rianimatore, l'eventuale raccordo con le strutture sanitarie pubbliche, l'idoneità e le attrezzature dei mezzi di soccorso. A proposito del presente argomento, è facile immaginare che le enunciazioni di principio non sono sufficienti a focalizzare l'operatività della organizzazione. Occorre, quindi, che siano forniti precisi e concreti riferimenti (interventi compiuti o programmati, date, luoghi, sedi, destinatari e così via);

c) prospetto contabile dal quale risultino i mezzi finanziari di cui l'organizzazione dispone per l'effettivo esercizio della propria attività;

d) illustrazione delle attività commerciali e produttive eventualmente esercitate o da esercitare.

e) elencazione dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo eventualmente instaurati o da instaurare.

La relazione da produrre dovrà corrispondere punto per punto - a pena di restituzione - alla impostazione sopra illustrata allo scopo di fornire i punti di riferimento atti ad accertare la idoneità tecnica e la capacità organizzativa della associazione.

Polizza assicurativa.

L'assicurazione dei soci e degli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 2, comma 4) è un requisito dell'associazione di volontariato in quanto tale, che deve sussistere perchè questa possa concretamente operare.

Tale requisito, pertanto, è indispensabile anche ai fini della iscrizione nel registro regionale.

Ciò spiega la necessità che a corredo della domanda sia fornita copia della relativa polizza.

Nel caso che vengano presentate polizze stipulate da organizzazioni aventi la loro sede centrale al di fuori della regione, dalle quali non risulti in modo espresso che le relative condizioni sono valide, oltre che per i volontari operanti nella sede di origine, anche per quelli che svolgono l'attività nell'ambito del Lazio, occorre esplicita dichiarazione in tal senso da parte del rappresentante legale, il quale dovrà anche attestare che i nominativi di questi ultimi sono stati iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Industria del 14.2.1992, modificato con D.M. del 16.11.1992.

Autorizzazioni varie.

Lo svolgimento di talune attività (ad esempio, nel campo sanitario, per il trasporto infermi, per i servizi residenziali ecc.) è condizionato dalla normativa vigente nel settore di intervento considerato al possesso di specifiche autorizzazioni.

Lo stesso dicasi per le abilitazioni necessarie per l'uso dei mezzi di soccorso o per il possesso di certificazione medica per il personale destinato ad operare nella struttura sanitaria.

Alla domanda di iscrizione deve, pertanto, essere allegata copia delle autorizzazioni di che trattasi.

La mancanza di esse - la quale comporta, ovviamente, l'impossibilità per la associazione di operare nei campi di intervento soggetti al regime autorizzatorio - è motivo di rigetto della domanda di iscrizione.

Scheda informativa

Il modello della scheda informativa è redatto a cura della Regione e deve contenere, per ciascuna organizzazione, elementi relativi:

- ai dati anagrafici, istituzionali, logistici e organizzativi;
- all'ambito operativo e ai rapporti con le istituzioni e con le altre organizzazioni;
- alle caratteristiche e all'entità dei volontari impegnati;
- alle aree di intervento;
- alle tipologie di intervento;
- ai beni strumentali disponibili;
- a quanto altro possa concorrere a fornire un quadro esaustivo della situazione organizzativa e funzionale della associazione che avanza domanda di iscrizione nel registro regionale.

Per tale motivo, la scheda informativa semplifica il lavoro istruttorio, consentendo di ovviare alla necessità di interrompere il procedimento con richiesta interlocutoria di ulteriori elementi di conoscenza e di approfondimento.

Tale finalità postula una compilazione della scheda ispirata a caratteri di completezza e di precisione.

La scheda informativa costituisce elemento integrante degli atti di procedura.

3.2 - Istruttoria dell'Ufficio per i rapporti con le forze sociali.

L'Ufficio per i rapporti con le forze sociali accerta sia la avvenuta presentazione degli atti sopra citati sia la regolarità formale e la completezza sostanziale di essi. Accerta, altresì, che i fini statutari corrispondano a quelli indicati nell'art. 1, comma 2, della L.R. 29/1993 e che lo statuto preveda espressamente ciascuno dei punti riportati sotto l'art. 3, comma 3, stessa legge.

L'Ufficio per i rapporti con le forze sociali provvede ad acquisire elementi di conoscenza e di valutazione anche presso l'amministrazione comunale nel cui territorio di competenza ha sede ed opera l'associazione richiedente.



ll

la

Una volta adempiute alle eventuali esigenze istruttorie e acquisita la documentazione così perfezionata, l'Ufficio trasmette una copia di essi (con visto di conformità all'originale) alla struttura regionale competente per settore di intervento.

Qualora l'attività della organizzazione si estenda significativamente a più settori operativi tra quelli ricompresi nelle Sezioni del registro, l'Ufficio per i rapporti con le forze sociali provvede ad inviare copia degli atti a ciascuna delle strutture regionali rispettivamente competenti per le materia considerate.

3.3 - Istruttoria dell'Assessorato

L'istruttoria della struttura competente è intesa all'acquisizione degli elementi necessari a porre in grado l'Assessore di formulare la propria proposta di iscrizione o meno.

Essa, pertanto, deve tendere:

- ad approfondire l'esame del contenuto della relazione di attività e dei rimanenti atti esibiti, onde accertare se il tutto sia esauriente al fine di cui si è detto;
- a verificare il possesso, da parte dell'associazione, dei permessi, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate, che siano prescritti dalla legislazione di settore per particolari modalità di svolgimento delle attività da parte dell'associazione stessa;
- alla valutazione delle effettive potenzialità operative della associazione, in relazione alla specifica attività che si vuole esercitare.

Nel caso in cui la struttura competente ravvisi la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, ai fini della espressione della proposta di che trattasi, essa provvederà facendone diretta richiesta all'associazione interessata con la formulazione di precise indicazioni.

L'eventuale ulteriore documentazione acquisita dall'Assessorato dovrà essere da questo trasmessa - in originale o in copia conforme - anche all'Ufficio per i rapporti con le forze sociali per il completamento del fascicolo in suo possesso.

Qualora a giudizio della struttura il settore di attività dell'associazione di volontariato sottoposto al suo esame non rientri nelle materie di sua competenza, essa ne dà semplice comunicazione all'Ufficio per i rapporti con le forze sociali.

In caso contrario, la struttura medesima formula la proposta di iscrizione o meno nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato nella forma dello schema di decreto del Presidente della Giunta regionale, recante le firme, per esteso, oltreché dei dirigenti di



cu

Ufficio e di Settore, anche dell'Assessore proponente, in conformità della circolare presidenziale n. 30499 del 14.6.1993.

Le premesse di detto decreto sono precedute dalla formula "Su proposta dell'Assessore al ..."

Lo schema di decreto, sottoscritto nel modo di cui si è detto, è inviato alla Presidenza della Giunta regionale, Settore I - Segreteria della Presidenza, Ufficio per i rapporti con le forze sociali, in cinque copie.

3.4 - Emanazione del decreto del Presidente della Giunta

L'Ufficio per i rapporti con le forze sociali cura l'inoltro dello schema di decreto alla firma del Presidente della Giunta regionale e, nel caso che l'istruttoria abbia avuto esito positivo, provvede alla iscrizione della associazione di volontariato nella apposita sezione del registro.

Nel caso in cui l'attività della associazione si estenda a diversi settori operativi tra quelli ricompresi nelle Sezioni del registro, l'iscrizione è effettuata, sulla base di distinti provvedimenti presidenziali, in ciascuna delle sezioni interessate.

Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta è inviato alla struttura proponente.

L'Ufficio per i rapporti con le forze sociali provvede alla notifica alla associazione di volontariato dei provvedimenti che la riguardano.

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla prescrizione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 29/1993, secondo la quale l'iscrizione nel Registro di che trattasi si dà per avvenuta qualora non vi sia stata pronuncia entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Poiché una norma di tal genere impone la massima celerità nell'adempimento delle varie incombenze procedurali, è necessario che tutte le strutture regionali interessate facciano luogo agli adempimenti di competenza entro termini ristretti, curando, soprattutto, la massima tempestività nell'inoltro della corrispondenza interlocutoria.

Ove, malgrado ogni diligenza e nonostante la eventuale interruzione dei termini, si verifici in corso di esame la situazione ipotizzata dalla legge la struttura competente per il settore di attività considerato deve proseguire la propria istruttoria ed esprimere le proprie valutazioni circa l'iscrivibilità o meno nel registro dell'associazione interessata.

Ciò in quanto, nel caso in cui fosse riscontrato che l'associazione non è comunque in possesso dei requisiti prescritti, essa dovrà essere cancellata dal Registro.

Alla predisposizione del relativo decreto motivato provvede l'Ufficio per i rapporti con le forze sociali.